

FEDERAZIONE ITALIANA
TRIATHLON

REGOLAMENTO
SANITARIO

Premessa

Il presente regolamento disciplina le funzioni specifiche del Settore Sanitario della FITRI, nel rispetto delle normative nazionali e regionali, delle disposizioni del CIO, del CONI, e delle Federazioni Internazionali ITU-ETU ai fini della tutela e del controllo dello stato di salute dei propri tesserati.

INDICE

Art. 1 – Struttura	3
Art. 2 – La Commissione Medica Federale	3
Art. 3 – Medico Federale e Medici Addetti alle Squadre Nazionali	3
Art. 4 – Il Medico Federale ed i Medici Addetti alle Squadre Nazionali	4
Art. 5 – Medici Sociali	5
Art. 6 – Settore Parasitario	5
Art. 7 – Obblighi e disposizioni	5
Art. 8 – Adempimenti dei tesserati	5
Art. 9 - Norma transitoria	6

Art.1 – Struttura

1.01 Il Settore Sanitario della FITRI è costituito da :

- la Commissione Medica Federale;
- il Medico Federale;
- i Medici Addetti alle Squadre Nazionali;
- i Medici Fiduciari Regionali;
- i Medici Sociali;
- il Personale Parasanitario.

1.05 Tutti i componenti del Settore Sanitario Federale sono tesserati alla Federazione e non devono aver subito provvedimenti di espulsione o radiazione da parte di una qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o sanzioni per fatti di Doping.

Art. 2. La Commissione Medica Federale

2.01 La Commissione Medica Federale, nominata dal Consiglio Federale, è composta da un Presidente, che può anche essere il Medico Federale, specialista in Medicina dello Sport e tesserato alla FMSI, e da un numero di membri compreso tra 4 e 6 scelti tra gli specialisti in Medicina dello Sport tesserati alla FMSI, e tra esponenti in materie biologiche e fisiologiche applicate allo sport. Il segretario/a della Commissione Medica Federale è individuato fra i componenti della Segreteria Federale. La Commissione Medica Federale resta in carica 4 anni, coincidenti con il quadriennio Olimpico; essa è automaticamente sciolta in caso di decadenza del Consiglio Federale.

2.02 La **Commissione Medica Federale** :

2. coordina l'attività del Settore Sanitario Federale;
3. predispone e propone al Consiglio Federale iniziative tese alla tutela e alla verifica dello stato di salute dei tesserati;
4. esercita attività di controllo del rispetto di eventuali e specifiche norme federali tese alla tutela della salute degli atleti;
5. svolge attività di supporto su precise esigenze sanitarie federali e/o a favore di atleti. Ove ciò sia ritenuto opportuno e richiesto dal Consiglio Federale e/o dal Medico Federale;
6. fornisce consulenza su tematiche cliniche e biologiche, e/o su possibili problematiche antidoping;
7. propone e collabora in interventi federali di formazione ed aggiornamento nelle materie biologiche e fisiologiche a favore dei tesserati della Federazione;
8. individua temi di approfondimento e studio in Medicina dello Sport e/o materie affini, con particolare riferimento alla disciplina sportiva federale;
9. promuove in accordo con i regolamenti della FMSI e degli altri organismi competenti in materia, iniziative a sostegno della informazione, prevenzione e lotta al doping;
rappresenta la Federazione nei rapporti con Istituzioni esterne sulle tematiche medico-sportive.

2.02 La Commissione Medica Federale può avvalersi per lo svolgimento dei suoi compiti di consulenti specialisti in discipline biologiche e mediche correlate.

2.03 Il Presidente della Commissione Medica Federale può essere invitato alle riunioni del Consiglio Federale in relazione a specifiche problematiche.

Art.3 – Il Medico Federale ed i Medici Addetti alle Squadre Nazionali

3.01 Il **Medico Federale** è nominato dal Consiglio Federale, tra i medici in possesso della specializzazione in Medicina dello Sport e tesserati con la FMSI, e resta in carica 4 anni, coincidenti con il Quadriennio Olimpico.

3.02 Il Medico Federale :

1. partecipa alle riunioni della Commissione Tecnica Federale, in relazioni a problematiche pertinenti;
2. dispone e verifica gli interventi sanitari necessari a favore degli atleti di interesse nazionale ed Olimpico;
3. programma valutazioni medico funzionali e verifica gli accertamenti di idoneità di legge degli atleti di interesse nazionale ed Olimpico;
4. promuove iniziative di informazione e prevenzione sul doping per atleti di interesse nazionale ed internazionale;
5. coordina anche attraverso periodiche riunioni, l'attività dei Medici addetti alle Squadre Nazionali e dei Medici Fiduciari Regionali, per ciò che concerne l'assistenza sanitaria e la valutazione degli atleti delle squadre nazionali;
6. organizza e dispone l'assistenza sanitaria delle squadre nazionali durante la preparazione, in occasione di ritiri e raduni organizzati dalla Federazione e in occasione di competizioni internazionali, individuando medici e personale sanitario addetto;
7. si correla con i Medici Societari, in particolare su problematiche sanitarie e di tutela della salute secondo legge, relative ad atleti di interesse nazionale;

3.03 Il Medico Federale può avvalersi, quando necessario, di consulenti specialisti esterni. Può essere invitato alle riunioni del Consiglio Federale in relazione a specifiche problematiche.

3.04 I *Medici addetti alle Squadre Nazionali* , designati dal Medico Federale tra gli specialisti in Medicina dello Sport iscritti alla FMSI, sono nominati annualmente dal Consiglio Federale (vedi Norma Transitoria).

3.05 I Medici addetti alle squadre nazionali :

1. effettuano consulenza sanitaria su atleti delle squadre nazionali e/o di interesse federale;
2. verificano gli accertamenti di idoneità di legge sugli atleti di interesse nazionale loro affidati;
3. prestano assistenza medica in occasione di raduni e/o competizioni nazionali e internazionali;
4. partecipano a valutazioni medico-fisiologiche funzionali degli atleti di interesse nazionale e internazionale;
5. forniscono agli stessi atleti coinvolti in raduni e/o competizioni, informazione sanitaria e preventiva su problematiche mediche e antidoping;
6. si correlano con il Medico Federale e, ove necessario, con i medici societari e/o di fiducia degli atleti.

Art.4 – Medici Fiduciari Regionali¹

9.05 Ogni comitato regionale, sentito il parere della Commissione Medica Federale e del Medico Federale, può nominare per il periodo corrispondente al quadriennio olimpico, un *Medico Fiduciario Regionale* specialista in Medicina dello Sport e iscritto alla FMSI quale socio ordinario.

4.02 Il *Medico Fiduciario Regionale* :

1. fornisce informazione e supporto a società ed atleti afferenti alla propria Regione;
2. tiene i rapporti con i Medici Sociali della Regione;
3. partecipa alle Riunioni del Consiglio Regionale in relazione a problematiche pertinenti

¹ La previsione del Medico Fiduciario Regionale è rimessa alla discrezionalità della FITRI in base alle specifiche esigenze.

Art.5 – Medici Sociali

5.01 I medici sociali sono nominati dal Consiglio direttivo del sodalizio affiliato, preferibilmente tra gli iscritti alla FMSI.

5.02 Il **Medico Sociale** in particolare :

1. vigila in stretta collaborazione col Presidente della Società Sportiva, sull'osservanza delle leggi dello Stato e della Regione sulla tutela sanitaria delle attività sportive e sul rispetto delle norme Federali in tema sanitario;
2. rispetta gli adempimenti previsti dal DM 13.03.1995 sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti;
3. si adopera nella prevenzione, informazione e lotta al doping dei tesserati della propria società

Art.6 – Settore Parasanitario

6.01 Fanno parte del Settore Parasanitario tutti gli operatori in possesso del titolo di studio o professionale legalmente riconosciuto, funzionali e utili al raggiungimento delle finalità del settore Sanitario Federale, per la salvaguardia della salute e del benessere dell'atleta (terapisti, biologi, psicologi, massaggiatori ed esercenti attività sanitarie riconosciute dalle normative vigenti).

6.02 Essi sono designati rispettivamente dal Medico Federale per l'attività delle squadre nazionali, dal medico Regionale per l'attività dei comitati regionali e dal medico Societario per le attività societarie.

Art. 7 – Obblighi e disposizioni

9.06 Tutti gli operatori della Struttura Sanitaria a qualsiasi livello :

1. devono documentare la propria iscrizione al rispettivo Albo Professionale, se esistente;
2. devono essere tesserati alla FITRI, nei ruoli di competenza;
3. sono tenuti al rispetto dello Statuto e delle Norme Federali;
4. si impegnano a operare secondo scienza e coscienza;
5. svolgono la loro attività nel pieno rispetto delle regole morali e delle normative antidoping nazionali ed internazionali, adoperandosi al massimo affinché le stesse siano applicate e rispettate dagli altri tesserati.

Art.8 – Adempimenti dei tesserati

8.01 Coloro i quali svolgono o intendono svolgere, nell'ambito della FITRI, attività sportiva agonistica o non agonistica, sono tenuti all'osservanza delle normative Statali, Regionali e Federali inerenti la tutela delle attività sportive, in ordine al tipo di accertamenti previsti e alla loro periodicità.

8.02 Ai fini e per gli effetti del D.M. 18/2/1982, per la FITRI sono da considerarsi agonisti gli atleti a partire dal compimento del 14° anno di età.

8.03 Il presidente della Società Sportiva attesta, all'atto del tesseramento, che l'atleta è stato riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente e che la relativa certificazione è conservata presso la Società.

8.04 Nelle gare di Triathlon Sprint, Duathlon Sprint, Aquathlon Sprint, Winter Triathlon e Promozionali, è possibile effettuare il tesseramento sul campo, con la presentazione di un certificato medico di idoneità alla pratica agonistica del Triathlon.

8.05 Nelle competizioni Amatoriali fino alla distanza *Super Sprint* è prevista la partecipazione di atleti che abbiano effettuato tesseramento amatoriale (anche sul campo) ed abbiano presentato certificato medico di Buona Salute.

Art.9 - Norma transitoria

9.01 In considerazione del numero delle discipline sportive e degli impegni agonistici a cui partecipano le Squadre Nazionali e pertanto della necessità di un adeguato numero di medici specialisti in Medicina dello Sport disponibili a ricoprire l'incarico di Medico Addetto alle Squadre Nazionali, si ritiene sia necessario un congruo periodo per raggiungere l'obiettivo di cui all'art.3.

9.02 Pertanto al fine di garantire comunque l'assistenza sanitaria agli atleti, le Federazioni Sportive Nazionali possono, entro il prossimo quadriennio Olimpico, nominare in qualità di Medici Addetti alle Squadre Nazionali, anche medici non in possesso della specializzazione in Medicina dello Sport, purché iscritti alla FMSI.